II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2005

riguardante un contributo finanziario della Comunità nel quadro della vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2004 e nel 2005

[notificata con il numero C(2005) 3445]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2005/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale [1] degli ovini, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [2] e, in particolare, l'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Alcuni focolai di febbre catarrale degli ovini sono comparsi dopo il 2000 in Francia e in particolare in Corsica.

(2) Il 13 settembre 2004, la Francia ha dichiarato nuovi focolai di febbre catarrale degli ovini in Corsica. La presenza dei sierotipi 2, 4 e 16 è stata confermata.

(3) I focolai di febbre catarrale degli ovini costituiscono un serio pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario.

(4) Diverse decisioni e in particolare l'ultima, cioè la decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005, riguardante le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone [3], sono state adottate dalla Commissione per definire le zone di sorveglianza e di protezione e per stabilire le condizioni alle quali devono rispondere gli animali oggetto di movimenti con partenza da tali zone.

(5) Trattandosi di una malattia esclusivamente trasmessa attraverso «zanzare», fra tutte le misure previste dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, sono pertinenti soltanto quelle che hanno lo scopo di proteggere gli animali contro gli attacchi dei vettori (trattamenti insetticidi, uscite nelle ore di scarsa attività dei vettori) ovvero di prevenire l'estensione dell'epidemia tramite movimenti di animali (decisione 2005/393/CE). L'abbattimento degli animali delle specie sensibili è pertinente solo nel caso di animali clinicamente malati.

(6) Dato che il virus non ha cessato di circolare e dato che la protezione fornita dal vaccino è soltanto di un anno, la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini deve essere rinnovata ogni anno per arrestare la progressione dell'epidemia. Considerata l'evoluzione della situazione della malattia, è opportuno attuare una campagna di vaccinazione nelle zone di protezione situate attorno ai focolai.

(7) La vaccinazione è una misura che consente, insieme alle misure già adottate:

a) di ridurre la mortalità della specie ovina;

b) di prevenire la viremia nella specie bovina e di consentire così i movimenti di animali di tale specie con partenza dalle zone sottoposte a restrizione.

[1] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

[2] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19, decisione modificata l'ultima volta dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

[3] GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/603/CE (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 11).

(8) La Francia ha presentato un piano di vaccinazione che prevede l'utilizzazione del nuovo vaccino inattivato (sierotipo 2) ora disponibile.

(9) Il 23 novembre 2004, la Francia ha presentato una domanda di rimborso delle spese sostenute per la vaccinazione contro la malattia. Stando alle informazioni disponibili, sono state acquistate circa 300 000 dosi di vaccino inattivato del sierotipo 2.

(10) Il contributo finanziario della Comunità deve essere pari al 100 % del costo dell'approvvigionamento di vaccino e al 50 % dei costi sostenuti per eseguire la vaccinazione. In attesa che vengano svolti i controlli della Commissione, è opportuno stabilire fin da ora l'importo del versamento di una prima rata dell'aiuto finanziario della Comunità.

(11) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], le azioni di ordine veterinario e fitosanitario intraprese in base ai regolamenti comunitari sono finanziate tramite la sezione «Garanzia» del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. Il controllo finanziario di tali azioni è disciplinato dagli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento.

(12) Il pagamento del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla presentazione, da parte delle autorità competenti, di tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.

(13) Le autorità francesi competenti hanno ottemperato pienamente ai loro obblighi tecnici e amministrativi relativamente alle misure previste dall'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

(14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della campagna di vaccinazione

Viene approvata la campagna di vaccinazione attuata dalla Francia contro la febbre catarrale degli ovini in Corsica, nelle zone di cui all'allegato I della decisione 2005/393/CE.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Articolo 2

Concessione di un contributo finanziario della comunità alla Francia

Ai fini della lotta contro la febbre catarrale degli ovini nel 2004 e durante il primo semestre del 2005, la Francia può ottenere, per la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in Corsica, un contributo finanziario comunitario pari:

— Al 100 % delle spese sostenute (IVA esclusa) per l'acquisto di 300 000 dosi di vaccino inattivato del sierotipo 2,

— al 50 % dei costi delle retribuzioni e degli onorari pagati al personale particolarmente impiegato per tale vaccinazione, nonché del costo (IVA esclusa) delle spese direttamente connesse all'esecuzione di tale vaccinazione (materiale di consumo e piccola attrezzatura).

Articolo 3

Definizione

La definizione seguente si applica alla presente decisione:

«Pagamenti ragionevoli»: pagamenti effettuati per l'acquisto di materiale o servizi a prezzi ragionevoli rispetto ai prezzi di mercato in vigore prima della campagna di vaccinazione.

Articolo 4

Modalità di pagamento del contributo finanziario

1. Con riserva del risultato dei controlli eventuali di cui all'articolo 7, viene versata una prima rata di 150 000 euro, a titolo del contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 2, sulla base dei documenti giustificativi presentati dalla Francia riguardanti la vaccinazione degli animali.

2. Il saldo del contributo finanziario della Comunità previsto dall'articolo 2 verrà stabilito con una decisione successiva da adottare in conformità della procedura di cui all'articolo 41 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 5

Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

Il contributo finanziario comunitario previsto dall'articolo 2 riguarda soltanto i pagamenti ragionevoli e giustificati relativi alle spese autorizzate di cui all'articolo 2.

Articolo 6

Condizioni per il pagamento e documenti giustificativi

1. Il contributo finanziario comunitario previsto dall'articolo 2 viene versato sulla base dei seguenti elementi:

a) una domanda presentata in conformità dell'allegato, entro il termine di cui al paragrafo 2;

b) i documenti giustificativi delle spese di cui all'articolo 2, ivi compresa una relazione epidemiologica su ogni azienda agricola in cui sono stati vaccinati animali;

c) i risultati di ogni controllo ispettivo effettuato in loco dalla Commissione, come previsto dall'articolo 7.

I documenti di cui al punto b) devono essere messi a disposizione per le verifiche in loco da realizzarsi da parte della Commissione.

2. La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere presentata sotto forma di scheda informatica, in conformità dell'allegato, entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità verrà ridotto del 25 % per mese di ritardo.

Articolo 7

Controlli ispettivi effettuati in loco dalla Commissione

La Commissione, in collaborazione con le autorità francesi competenti, può effettuare controlli ispettivi in loco riguardanti l'attuazione delle misure di cui all'articolo 1 e le spese relative.

Articolo 8

Destinatario

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Domanda di contributo alle spese ammissibili nel quadro della campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

Costi sostenuti		
Categoria di vaccini	Numero di dosi	Importo (IVA esclusa)
Retribuzioni e onorari (personale specificamente impiegato)		
Materiale di consumo e attrezzatura specifica di vaccinazione		
Totale		